Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Domenica 2 Giugno** — **Numero 131**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **187** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

a) reati di azione pubblica preveduti nella legge sulla stampa;

b) delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239 n. 3, 241 e 244 del Codice penale;

c) delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di Regolamenti, ordini o discipline, indicati nell'articolo 375 del Codice penale, eccetto che ne siano derivate la morte, o lesioni personali prevedute nel n. 2 dell'articolo 372 del Codice stesso;

d) furti di legna commessi nei boschi, quando il valore della cosa rubata non ecceda le lire venti e non concorra alcuna delle circostanze previste nell'articolo 404 del Codice penale;

e) reati di diserzione dalle navi mercantili nazionali commessi sia da cittadini, sia da stranieri, e che sono preveduti negli articoli 264 a 280 del Codice per la marina mercantile.

Art. 2.

È pure concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle condanne pronunziate dai tribunali militari o dai tribunali ordinari, in contraddittorio o in contumacia, per i moti del 1898 o per fatti ai medesimi connessi.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:

1° agli ammoniti ai termini della legge di pubblica sicurezza quali oziosi, vagabondi o diffamati;

2° a coloro che, per dichiarazione espressa nel dispositivo della sentenza, furono condannati per omicidio volontario, consumato o tentato, ovvero per lesioni personali che produssero la morte o alcuna delle conseguenze prevedute nel n. 2 dell'articolo 372 del Codice penale.

Art. 4.

È altresì concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), fatta eccezione, per gli ammoniti, delle contravvenzioni di cui negli articoli 464 e 465 del Codice penale e 110 della legge di pubblica sicurezza;

b) contravvenzioni alle leggi e ai Regolamenti sullo stato civile;

c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 900 (serie 2ª);

d) contravvenzioni prevedute e punite nella legge sulla emigrazione del 30 dicembre 1888, n. 5866 (serie 3ª);

e) contravvenzioni prevedute nella legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

f) contravvenzioni prevedute nelle leggi e nei Regolamenti forestali, sulla caccia e sulla pesca;

g) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), nonchè nella legge concernente l'ampliamento del servizio ippico del 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto del 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª);

h) contravvenzioni agli articoli 177 e 180 del Codice di commercio;

i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi Regolamenti approvati con i RR. decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e 24 marzo 1892, n. 200;

k) contravvenzioni prevedute nella legge sulla polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184, e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto 14 gennaio 1894, n. 19; e contravvenzioni prevedute nell'articolo 18 del Regolamento approvato con Sovrano rescritto del 5 marzo 1851, per l'estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni in Sicilia;

l) contravvenzioni prevedute nella legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), sul lavoro dei fanciulli, e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto del 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª);

m) contravvenzioni prevedute nella legge sugli infortunî degli operai sul lavoro del 17 marzo 1898, n. 80, e nel relativo Regolamento, approvato con R. decreto del 25 settembre 1898, n. 411, fatta eccezione per le contravvenzioni di cui nell'articolo 21 della legge medesima;

n) contravvenzioni prevedute nel Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 3ª);

o) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purchè entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi;

p) ogni altra contravvenzione preveduta nei Codici, nelle leggi e nei Regolamenti, purchè le pene ivi stabilite o applicate dal giudice, non superino i tre mesi, se restrittive della libertà personale, ovvero novecento lire, se pecuniarie, e nel caso che queste due specie di pene siano comminate od applicate congiuntamente, purchè, convertendo la pena pecuniaria a termine di legge, la pena restrittiva non superi, nel complesso, i tre mesi.

Art. 5.

I marinai ammessi a godere dell'amnistia concessa col presente decreto sono reintegrati nei loro diritti verso la cassa degli invalidi per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti, anteriore alle diserzione.

Art. 6.

Il presente decreto non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi.

Esso non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie, per i quali si provvede con separato decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ortu.

Il Numero 188 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;

b) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276;

c) per le contravvenzioni relative ai repertorî prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896, n. 44;

d) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime, previste sia dall'articolo 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernono il registro dei premî e la conservazione delle polizze originali e delle quitanze ivi indicate; sia dagli articoli 19, 21 terzo comma, e 22 della legge medesima; come pure per le contravvenzioni relative ai repertorî da tenersi per le stesse assicurazioni, giusta l'articolo 6, secondo comma, del R. decreto 5 dicembre 1895, n. 678.

Non avrà però luogo il condono se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano per qualsiasi motivo pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 2.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni agli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), pel riordinamento dell'imposta fondiaria;

b) per le contravvenzioni all'articolo 7 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette; all'articolo 69 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; agli articoli 13 e 14 del relativo Regolamento approvato con R. decreto 3 novembre 1894, n. 493.

Sono condonate egualmente le sopratasse incorse e non pagate fino alla data del presente decreto, prescritte dagli articoli 1 e 4 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.

Art. 3.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di Borsa;

d) contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annuale sui velocipedi.

Per le contravvenzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'amnistia non ha effetto se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 4.

È concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni concernenti le tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose e previste dall'articolo 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827;

b) contravvenzioni previste dal Regolamento approvato con R. decreto 1° maggio 1881, n. 183, per la tassa di fabbricazione dell'olio di semi di cotone;

c) contravvenzioni previste dall'articolo 24 del Regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1884, n. 2086, per la tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno;

d) contravvenzioni previste dal R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, per la tassa sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 14 luglio 1891, n. 682, per la tassa sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti;

f) contravvenzioni previste nell'articolo 20, comma secondo, del Regolamento approvato col R. decreto 16 aprile 1896, n. 106, per la tassa sulla fabbricazione del glucosio;

g) contravvenzioni previste agli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè;

h) contravvenzioni previste dall'articolo 4 comma quarto, dell'allegato *C* alla legge testè indicata, per la tassa sulla raffinazione degli olii minerali;

i) contravvenzioni previste dall' articolo 10 comma secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo, dell'allegato *E* alla legge medesima, per la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi;

l) contravvenzioni previste dall'articolo 8 del-

l'allegato *F* alla ripetuta legge, per la tassa sul consumo del gas luce e dell'energia elettrica;

m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

n) contravvenzioni previste dagli articoli 23, 24, lettere *a*, *b* e *c*, e 25 del testo della legge sugli spiriti, approvato con R. decreto 30 gennaio 1896, n. 26;

o) contravvenzioni previste dagli articoli 44 e 49 del testo unico della legge sul dazio di consumo, approvato con R. decreto 15 aprile 1897, n. 161, sempre che il massimo della pena pecuniaria non superi le lire 10,000, fatta eccezione per le contravvenzioni commesse da Società cooperative, alle quali tale limitazione di somma non è applicabile.

Art. 5.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni alla legge sul lotto, purchè le pene applicabili od applicate e non pagate non eccedano le lire 300 e non trattisi di recidivi. Se tali pene superino lire 300 e non eccedano lire 1000, sono ridotte alla metà;

b) per le contravvenzioni alle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi, purchè le pene applicabili od applicate o non pagate non eccedano le lire 200 e non trattisi di recidivi. Se tali pene superino lire 200 e non eccedano lire 900 sono ridotte di un terzo.

Art. 6.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato: l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

L. Wollemborg.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con RR. decreti del 12 maggio 1901:

Perez Teodoro, segretario di 1ª classe, nominato, per merito di esame, vice direttore (L. 3000), a decorrere dal 1° giugno 1901.

Vaccaneo dott. Emilio — Malaguti Gaetano, alunni di ragioneria, nominati computisti di 2ª classe (L. 1500), a decorrere dal 1° giugno 1901.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2330.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé pour l'impression des dessins sur bandes de tissus sans fin et autres matières analogues », originariamente rilasciata al nome del sig. Hoz Adolf, a Rorschach (Svizzera), come da attestato delli 4 agosto 1900, n. 55806 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla « Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwertung des Hoz'schen Druckverfahrens G. m. b. H.», a Karlsruhe (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Karlsruhe, addì 28 dicembre 1900, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino, il giorno 21 gennaio 1901, al n. 11366, vol. 161, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, addì 23 gennaio detto anno, ore 15.

Roma, il 17 maggio 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industsia e Commercio
CALLEGARI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2327.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Innovazioni nella o relative alla fabbricazione di materiali resistenti al fuoco », originariamente rilasciata al nome del sig. Imschenetzky Alexander, a Pietroburgo, come da attestato delli 30 gennaio 1900, n. 53336 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società « The London Trust Company Limited », a Londra, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Londra, addì 23 novembre 1900, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano, il giorno 10 gennaio 1901, al n. 12374, vol. 1093, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 19 gennaio 1901, ore 16.

Roma, il 15 maggio 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industria e Commercio
CALLEGARI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2326.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Nouvelle matière refractaire et isolante », originariamente rilasciata al nome del sig. Jmschenetzky Alexander, a Pietroburgo, come da attestato delli 15 dicembre 1898, n. 49393 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società « The London Trust Company Limited », a Londra, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Londra, addì 23 novembre 1900, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano, il giorno 10 gennaio 1901, al n. 12374, vol. 1093, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 19 gennaio 1901, ore 16.

Roma, il 15 maggio 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industria e Commercio
CALLEGARI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*